

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 1968</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CATTANEI, ZOLLA, ABETE, ARMELLIN, ASTONE, AUGELLO, AZZARO, BALESTRACCI, BALZARDI, BAMBI, BERNARDI GUIDO, BONFERRONI, BORRI, CACCIA, CAFARELLI, CONTU, CORSI, CRISTOFORI, DEL MESE, FALCIER, FERRARI SILVESTRO, GARAVAGLIA, LA RUSSA, LATTANZIO, LUCCHESI, MALVESTIO, MANFREDI, MANNINO CALOGERO, MEMMI, MENEGHETTI, MENSORIO, MEROLLI, MICHELI, MORA, NAPOLI, NENNA D'ANTONIO, ORSENIIGO, PASQUALIN, PERRONE, PERUGINI, PONTELLO, PORTATADINO, QUARTA, QUIETI, RABINO, RIGHI, RINALDI, ROCELLI, RUBINO, RUSSO FERDINANDO, RUSSO GIUSEPPE, RUSSO RAFFAELE, SANGALLI, SANZA, SCAIOLA, SENALDI, SILVESTRI, SORICE, STEGAGNINI, TANCREDI, VENTRE, VISCARDI, VITI, ZAMPIERI, ZOPPI, ZUECH

*Presentata il 26 luglio 1984*

Modificazioni alla legge 20 ottobre 1982, n. 773, sulla riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 20 ottobre 1982, n. 773, è — come esprime il suo titolo — uno strumento di riforma di leggi precedenti: pertanto, allo scopo di evitare clamorose ingiustizie nei confronti di una vasta fascia di interessati in età già avanzata, essa non può sussistere senza l'ausilio di adeguate norme transitorie

atte a consentirne la graduale applicazione, garantendo — nel passaggio dalla vecchia alla nuova normativa — il rispetto degli impegni già assunti per legge dalla Cassa nei confronti dei propri contribuenti obbligatoriamente iscritti.

Oltre a ciò, si rende necessario correggere alcune norme di questa legge che

già impugnate davanti l'autorità giudiziaria ordinaria, con questioni di legittimità costituzionale, hanno provocato la sospensione dei giudizi e la rimessione degli atti alla Corte costituzionale.

Premessa fondamentale a questa problematica è costituita dal fatto che gli iscritti agli albi dei geometri possono avere, tra loro, diversificati rapporti professionali: oltre a chi esercita esclusivamente la libera professione, un rilevante numero di geometri, circa i due terzi, presta lavoro subordinato con precise mansioni tecniche derivanti dallo specifico titolo di studio, altri esercitano l'imprenditoria edile e impiantistica praticando la professione ad esclusivo supporto tecnico della propria impresa, altri ancora pur essendo lavoratori subordinati esercitano legittimamente, nel pieno assolvimento dei doveri tributari, anche la libera professione.

Esercitando la professione, è indispensabile essere iscritti agli albi provinciali di categoria anche per i geometri che prestano attività subordinata o che sono imprenditori autonomi. Molti di loro hanno anzianità rilevanti in tal senso: 30, 35 e più anni di ininterrotta iscrizione all'albo e di pieno, ininterrotto esercizio professionale.

Un buon numero di essi, prestatori di opera subordinata, hanno in quanto tali una posizione previdenziale obbligatoria: in genere INPS, a volte INPDAI o ENASARCO o altre, alla quale posizione versano contributi unitamente ai loro datori di lavoro. Questi diversi trattamenti pensionistici non sono incompatibili con le pensioni corrisposte dalla Cassa, giusto quanto sancisce l'articolo 1, ultimo comma, della legge 20 ottobre 1982, n. 773. I geometri imprenditori autonomi non posseggono posizioni previdenziali obbligatorie.

La legge 24 ottobre 1955, n. 990 (« Istituzione della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei geometri »), escludeva i geometri prestatori d'opera subordinata dall'iscrizione alla Cassa stessa (articolo 2) proprio perché già tutelati da copertura previdenziale obbligatoria. L'iscrizione era riservata facoltativamente

ai « geometri che esercitano la libera professione con carattere di continuità ».

La successiva legge 4 febbraio 1967, n. 37 (« Riordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri e miglioramenti dei trattamenti previdenziali ed assistenziali »), stabiliva invece l'obbligatorietà dell'iscrizione alla Cassa per tutti indistintamente i geometri iscritti agli albi professionali dei geometri (articolo 1), ribadendo quanto già sancito quale scopo istituzionale dall'articolo 1 della legge istitutiva n. 990 del 1955, ossia « lo scopo di attuare trattamento di previdenza e di assistenza a favore degli iscritti e dei loro familiari... » (articolo 2).

Questa obbligatorietà traeva origine dalla comprensibile esigenza di sollevare le sorti della Cassa, impossibilitata a vivere con le basse contribuzioni allora vigenti e per l'esiguo numero di geometri liberi professionisti iscritti, rinsanguandola numericamente e finanziariamente.

Tutti i geometri dipendenti o imprenditori autonomi che si trovavano nella sopra detta posizione di iscritti all'Albo professionale erano pertanto costretti ad assoggettarsi alla nuova norma e si sottomettevano alla contribuzione stabilita (lire 60.000 annue, uguale per tutti, liberi professionisti o no: articolo 26), assicurandosi in tal modo il diritto (assolutamente non richiesto dagli interessati, ma imposto e garantito dalla nuova legge) di fruire di una pensione di vecchiaia al compimento del sessantacinquesimo anno di età e dopo aver versato « per almeno venti anni il contributo personale per la gestione invalidità, vecchiaia e superstiti alla Cassa » (articolo 13).

A coloro che all'entrata in vigore della citata legge n. 37 del 1967 avessero superato l'età di 45 anni veniva giustamente concessa la facoltà di riscattare « un numero di annualità di contribuzione individuale alla gestione invalidità, vecchiaia e superstiti, non superiore al numero di anni di ininterrotta iscrizione all'Albo professionale, con un massimo di venti annualità » (articolo 36). Il riscatto avveniva « mediante il versamento alla Cassa di un

importo pari a lire 60.000 per ogni annualità da riscattare » (articolo 36). Le 60.000 lire annuali di contribuzione entravano nel computo della pensione.

All'iscritto « soggetto ad altra forma di previdenza obbligatoria nel periodo di iscrizione alla Cassa » era concessa la facoltà di riduzione a metà del contributo annuo di lire 60.000, con conseguente riduzione delle prestazioni previdenziali previste dalla legge (articolo 27).

Una parte di coloro che si trovavano nelle condizioni di cui sopra, esercitava questa facoltà di riduzione del contributo, mentre altri preferivano mantenere la contribuzione piena.

La legge 8 agosto 1977, n. 583 (« Modifiche ed integrazioni alla legge 4 febbraio 1967, n. 37, concernente il riordinamento della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei geometri e miglioramenti dei trattamenti previdenziali ed assistenziali »), fissava (articolo 1) nella misura di lire 350.000 annue il contributo personale obbligatorio a carico di ciascun iscritto per la gestione invalidità, vecchiaia e superstiti. Stabiliva altresì, sempre all'articolo 1, che: « La misura del contributo predetto a decorrere dal 1° gennaio 1978 dovrà, per ciascun iscritto, essere uguale al 10 per cento del reddito professionale imponibile dichiarato ai fini IRPEF per il precedente anno fiscale ». Concludeva, l'articolo 1, recitando: « I geometri iscritti a forme di previdenza obbligatoria in dipendenza di un rapporto subordinato o comunque di altra attività esercitata, a decorrere dal 1° gennaio 1978 sono esclusi dall'iscrizione alla Cassa. Coloro che alla data del 31 dicembre 1977, pur trovandosi nelle condizioni predette, risultano iscritti alla Cassa cessano dall'obbligo dell'iscrizione, conservando tuttavia la facoltà di proseguire nell'assicurazione con le stesse modalità previste dalla presente legge ».

Tanto i geometri che svolgono esclusivamente lavoro subordinato, quanto gli imprenditori autonomi, non hanno in genere « reddito professionale » nel senso comunemente usato per questo termine in quanto, pur esercitando in modo pieno come si è detto la professione, i loro red-

diti sono costituiti dal salario conseguente il loro rapporto di lavoro, per i dipendenti, e dagli utili di impresa per gli imprenditori autonomi. Ne consegue che il loro contributo soggettivo obbligatorio alla Cassa è costituito nella grande maggioranza dei casi dal contributo obbligatorio minimo periodicamente stabilito dalla Cassa stessa.

La legge 20 ottobre 1982, n. 773, ribadisce l'obbligatorietà dell'iscrizione alla Cassa « per tutti gli iscritti agli albi professionali dei geometri » (articolo 22), concedendo facoltà di iscrizione per « i geometri iscritti a forme di previdenza obbligatoria e beneficiari di altra pensione, in conseguenza di diversa attività da loro svolta, anche precedentemente all'iscrizione all'albo professionale » (articolo 22). Ma i geometri imprenditori, che non hanno forme di previdenza obbligatoria, devono essere iscritti all'albo professionale per l'esercizio della loro attività e quindi obbligatoriamente iscritti alla Cassa ma con nessuna resa.

La stessa legge stabilisce ancora (articolo 2) che « La pensione di vecchiaia è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età, e dopo almeno trent'anni di effettiva regolamentare iscrizione all'albo e di contribuzione alla Cassa ». Nessun accenno a coloro i quali, iscritti obbligatoriamente in forza della legge n. 37 del 1967 con l'impegno (da parte della Cassa) di corrispondere pensione dopo vent'anni di contribuzione, si trovano ora alle soglie del sessantacinquesimo anno di età e del declino psico-fisico che normalmente si accompagna a quel periodo.

Costoro, molti dei quali hanno riscattato uno o più anni in forza della facoltà sancita dal citato articolo 36 della legge n. 37 del 1967, sono tagliati fuori dalla nuova legge dalla possibilità di ulteriori riscatti (e quindi dalla possibilità di maturare il trentennio minimo necessario all'erogazione della pensione) perché alla data della loro coatta iscrizione alla Cassa erano già iscritti « ad altra forma di previdenza obbligatoria in conseguenza di diversa attività da loro svolta successiva-

mente al compimento del trentacinquesimo anno di età» (articolo 23). Né è pensabile che costoro, proprio per motivi di età e dei problemi connessi, possano — in generale — continuare, o rimettersi, a lavorare di piena lena lungo l'arco di un ulteriore decennio al fine di assicurarsi la pensione in base alle nuove disposizioni. E si tratterebbe di un periodo fondamentale per la determinazione dell'entità della pensione stessa, al quale dovrebbero corrispondere il più alto rendimento con i più elevati introiti, visto che l'ammontare della pensione viene stabilito in relazione alle contribuzioni dell'ultimo decennio (articolo 2).

Sostanziale importanza assume poi la necessità di salvaguardare i diritti acquisiti dai geometri iscritti alla Cassa al momento dell'entrata in vigore della legge 20 ottobre 1982, n. 773: diritti acquisiti che la citata legge totalmente e ingiustamente disconosce, in ciò operando con criterio opposto a quello seguito da altre recenti leggi di previdenza per categorie professionali affini: la legge 3 gennaio 1981, n. 6 (*Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 14 gennaio 1981), relativa alla Cassa nazionale di previdenza per ingegneri e architetti, all'articolo 20 sancisce tra l'altro che gli iscritti alla Cassa in data anteriore alla entrata in vigore di tale legge conservano il diritto alla pensione di vecchiaia con l'anzianità minima di venti anni.

Infine chi è stato geometra lavoratore subordinato o imprenditore autonomo può non aver avuto (come abbiamo visto verificarsi nella maggioranza dei casi) alcun reddito professionale derivante da attività che non sia la subordinata o l'imprenditoriale. In tal caso, cessando l'attività dipendente a sessanta o a sessantacinque anni (età di pensionamento rispettivamente INPS o INPDAI), se iscritto da quindici o venti anni alla Cassa dovrebbe iniziare una libera attività professionale per altri quindici o dieci anni al fine di trarne un reddito professionale tale da assicurargli la pensione altrimenti non ottenibile nonostante gli anni di contribuzione. Ciò è evidentemente assurdo!

Le leggi n. 37 del 1967 e n. 583 del 1977 garantivano la programmazione del proprio futuro previdenziale; la n. 773 del 1982 no.

È quindi necessario ricercare una soluzione in grado di sanare questa palese ingiustizia verso lavoratori che — obbligatoriamente iscritti alla Cassa con la legge 4 febbraio 1967, n. 37, in funzione della loro iscrizione all'Albo — hanno sempre ottemperato alle normative di contribuzione disposte dalla Cassa stessa ed hanno atteso fiduciosi ed operosi il ventennio di contribuzione ed il raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età per usufruire della pensione promessa per legge e oggi iniquamente negata.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Pensione di vecchiaia).*

Coloro che alla data di entrata in vigore della legge 20 ottobre 1982, n. 773, erano iscritti alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri hanno diritto alla liquidazione della pensione di vecchiaia al compimento del sessantacinquesimo anno di età e dopo almeno vent'anni di effettiva regolamentare iscrizione all'albo professionale e di contribuzione alla Cassa, in deroga a quanto previsto dal primo comma dell'articolo 2 della legge 20 ottobre 1982, n. 773.

## ART. 2.

*(Contribuzioni. Reddito professionale).*

Per coloro che alla data di entrata in vigore della legge 20 ottobre 1982, n. 773, si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 1 e non abbiano avuto redditi professionali in quanto lavoratori subordinati o imprenditori autonomi o simili, le disposizioni di cui all'articolo 2, secondo, terzo, quarto e quinto comma, della legge 20 ottobre 1982, n. 773, si applicano al contributo soggettivo minimo a carico dell'iscritto nell'anno di maturazione del diritto alla pensione, assumendo a tutti gli effetti tale contributo soggettivo minimo quale percentuale del reddito professionale dovuto alla Cassa.

La pensione minima non può in ogni caso essere inferiore a quella fissata dal primo comma dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1977, n. 583.

## ART. 3.

*(Riscatto dei periodi pregressi).*

La facoltà di riscatto dei periodi pregressi prevista dall'articolo 23 della legge

20 ottobre 1982, n. 773, è estesa con le stesse modalità a tutti indistintamente i geometri regolarmente iscritti all'albo e alla Cassa alla data di entrata in vigore della legge stessa.

ART. 4.

*(Restituzione dei contributi).*

Il quinto comma dell'articolo 21 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, è sostituito dal seguente:

« La restituzione dei contributi versati in base alle previgenti normative si effettua alle condizioni e con le modalità previste dall'articolo 20 della legge 4 febbraio 1967, n. 37, ad eccezione della cancellazione dall'albo ».

ART. 5.

*(Pensione di inabilità).*

La lettera *b*) del primo comma dell'articolo 4 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, è sostituita dalla seguente:

« *b*) l'iscritto abbia compiuto almeno dieci anni, o cinque anni se l'inabilità è causata da infortunio, di effettiva iscrizione e contribuzione ».

Al secondo comma del predetto articolo 4 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, è aggiunto il seguente periodo: « Per i geometri che prestano lavoro subordinato e per gli imprenditori autonomi, in assenza di reddito professionale vengono considerati con le stesse modalità i contributi soggettivi obbligatori ».

ART. 6.

*(Pensione di invalidità).*

Le norme previste dall'articolo 5 della presente legge si applicano anche nel caso della pensione di invalidità prevista dall'articolo 5 della legge 20 ottobre 1982, n. 773.

**ART. 7.**

*(Pensione di reversibilità o indiretta).*

In caso di decesso dell'iscritto, qualunque sia la sua età e purché abbia maturato sei mesi di iscrizione alla Cassa, è riconosciuto il diritto alla liquidazione della pensione a favore dei superstiti.